

Documento firmato digitalmente  
Il Presidente  
FRANCESCO MAURO IACOVIELLO  
Il Relatore  
SANDRO LABANTI

Sentenza n. 65/2024  
Depositata il 24/01/2024



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 12, riunita in udienza il 14/04/2023 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

**IACOVIELLO FRANCESCO MAURO**, Presidente  
**LABANTI SANDRO**, Relatore  
**CHIERICI RITA**, Giudice

in data 14/04/2023 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- sull'appello n. 1464/2019 depositato il 03/10/2019

proposto da

**Difeso da**

Dott. Luca Capra - CPRLCU64L23A191B  
Dott. Mauro Frascari - FRSMRA71S25D458N

**ed elettivamente domiciliato presso** luca.capra@pec.it

**contro**

Ag. entrate - Riscossione - Forli' - Via Piancastelli 1 47121

**Difeso da**

Avv. Giuseppe Barrile - BRRGPP70E15D286Q

**ed elettivamente domiciliato presso** protocollo@pec.agenziaiscossione.gov.it

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**

- pronuncia sentenza n. 197/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FORLI' sez. 2 e pubblicata il 04/07/2019

**Atti impositivi:**

- ESTRATTO DI RUOLO IRPEF 1995
- ESTRATTO DI RUOLO IRPEF 1996
- ESTRATTO DI RUOLO IRPEF 1997
- ESTRATTO DI RUOLO IRPEF-ALTRO 1998

- ESTRATTO DI RUOLO IRPEF-ALTRO 1999
- ESTRATTO DI RUOLO IRPEF-ALTRO 2002
- ESTRATTO DI RUOLO IRPEF-ALTRO 2003
- ESTRATTO DI RUOLO IVA-ALTRO 1996
- ESTRATTO DI RUOLO IVA-ALTRO 1997
- ESTRATTO DI RUOLO IVA-ALTRO 1998
- ESTRATTO DI RUOLO IVA-ALTRO 1999
- ESTRATTO DI RUOLO IVA-ALTRO 2000
- ESTRATTO DI RUOLO IVA-ALTRO 2001
- ESTRATTO DI RUOLO IVA-ALTRO 2002
- ESTRATTO DI RUOLO IVA-ALTRO 2003
- ESTRATTO DI RUOLO ILOR 1995
- ESTRATTO DI RUOLO ILOR 1996
- ESTRATTO DI RUOLO ILOR 1997
- ESTRATTO DI RUOLO IRAP 1998
- ESTRATTO DI RUOLO IRAP 1999
- ESTRATTO DI RUOLO IRAP 2000
- ESTRATTO DI RUOLO IRAP 2001
- ESTRATTO DI RUOLO IRAP 2002
- ESTRATTO DI RUOLO IRAP 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04520050000987254000 IVA-ALTRO 1996
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04520050000987254000 IVA-ALTRO 1997
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04520050000987254000 IVA-ALTRO 1998
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04520050002062014000 IVA-ALTRO 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04520050006778825000 IVA-ALTRO 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04520050008254291000 IVA-ALTRO 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04520050009435702000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04520050009435702000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04520050009435702000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04520060004217973000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04520070002165585000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04520080001802565000 IRAP 1998
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04520080001802565000 IRAP 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04520160006786312000 ALTRI TRIBUTI 2011

**a seguito di discussione in pubblica udienza**

**Richieste delle parti:**

**Ricorrente/Appellante:** Chiede la riforma della sentenza con accoglimento del proprio appello e condanna dell'agenzia alle spese di lite.

**Resistente/Appellato:** Chiede il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria delle spese di giudizio.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il contribuente ha presentato ricorso il 13.09.2018 avverso l'estratto di ruolo del 19.06.2018 contenente l'intimazione di pagamento di svariate cartelle di pagamento in riferimento a crediti erariali pregressi, consegnato dall'agenzia dietro specifica richiesta del contribuente, in quanto le intimazioni precedenti non furono notificate al contribuente che nel periodo dal 03.10.2005 ed il 13.04.2015 era residente all'estero e regolarmente iscritto all'Aire, come da certificato storico del Comune di Forlì allegato al ricorso, pertanto l'agenzia avrebbe dovuto notificare tali intimazioni a detto indirizzo, cosa che non è avvenuta.

La Commissione provinciale adita dichiarava l'inammissibilità del ricorso condannando il contribuente al pagamento delle spese di giudizio, in quanto presentato fuori termine rispetto a quello previsto dagli artt. 19 e 21 dlgs 546/1992, in quanto dagli risulta che estratti di ruolo risultavano richiesti dal contribuente anche in date precedenti 09.02.2016 e 30.11.2016 mentre risultano consegnate in data 13.12.2016, 21.12.2016 e 28.02.2018 la documentazione attestante le notifiche delle cartelle pregresse.

Il contribuente propone appello ribadendo e riconfermando quanto già sostenuto nel ricorso introduttivo e cioè che gli addebiti esposti nelle cartelle contestate risultano nei fatti integralmente prescritti. Preliminarmente eccepisce che il ricorso deve essere considerato ammissibile in quanto fatto in data 13.09.2018 rispetto alla notificata del ruolo avvenuta il 19.06.2018, per cui nei termini dei 60gg. tenuto conto della sospensione feriale di cui al dlgs 546/92. Chiede la riforma della sentenza con accoglimento del proprio appello e condanna dell'agenzia alle spese di lite.

Resiste l'agenzia entrate riscossione con proprie contro deduzioni sostenendo che diverse intimazioni furono regolarmente notificate interrompendo i termini di prescrizione mentre il ricorso deve ritenersi inammissibile in quanto vi furono ruoli notificati nel 2016 che non sono stati impugnati. Chiede il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria delle spese di giudizio.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Questa Corte, visti gli atti e la documentazione allegata, la normativa di riferimento, ritiene che l'appello del contribuente sia parzialmente meritevole di accoglimento.

Questa Corte rileva che l'estratto di ruolo fino alla emanazione dell'art. 3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, è stato inserito il comma 4-bis, che ha stabilito non soltanto che l'estratto di ruolo non è impugnabile, se non a specifiche condizioni: "Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione"

Di conseguenza all'epoca dei fatti l'estratto del ruolo era autonomamente impugnabile, nel caso di specie il ricorso risulta tempestivo in quanto l'estratto di ruolo impugnato è quello consegnato al contribuente in data 19.06.2018, mentre il ricorso è stato fatto il 13.09.2018 quindi nei termini di cui al dlgs 546/1992. come da Cassazione 13584/2017.

E' assodato che come da certificato del Comune di Forlì il contribuente era residente all'estero dal 03.10.2005 ed il 13.04.2015 di conseguenza tutte le notifiche dell'agenzia entrate e riscossione avrebbero dovuto essere indirizzate all'indirizzo estero, cosa che dalla documentazione allegata risulta non avvenuta, si ricorda che deve essere l'agenzia a dare prova dell'avvenuta notifica depositando in originale la relativa ricevuta/relata.

Per contro le cartelle per stessa ammissione del contribuente sia in sede di ricorso sia in sede di appello furono regolarmente notificate tra il 11.03.2005 ed il 30.11.2016.

Per quanto riguarda invece il periodo di prescrizione è ormai statuito da numerose sentenze di Cassazione che il termine risulta essere decennale per quanto riguarda la pura imposta mentre risulta essere quinquennale per quanto riguarda gli interessi e sanzioni.

Di conseguenza le cartelle 04520050000987254000, 04520050002062014000, 04520050006778225000, 04520050008254291000, 04520050009435702000, 04520060004217973000, 04520070002165585000, notificate rispettivamente in data 11/03/2005, 08/05/2005, 06/09/2005, 06/09/2005, 28/09/2005, 01/09/2006, 23/07/2007, risultano integralmente prescritte, mentre la cartella 04520080001802565000, notificata il 21.01.2009 per la parte che riguarda la sola imposta non risulta caduta in prescrizione mentre risultano prescritti gli addebiti per interessi e sanzioni e la cartella 04520160006786312000, notificata il 30/11/2016, risulta essere totalmente attiva ed il credito risulta essere esigibile in quanto sia per l'eventuale imposta sia per gli interessi e sanzioni il termine di prescrizione non è ancora trascorso alla data 19.06.2018, data di notifica dell'estratto di ruolo a cui il ricorso introduttivo fa riferimento.

Ulteriori ed eventuali deduzioni sono assorbite da quanto sopra esposto, le spese del presente giudizio si ritiene equo compensarli in ragione della reciproca soccombenza.

P.Q.M.

La Corte in parziale accoglimento dell'appello del contribuente annulla nella sua totalità la sentenza impugnata, dichiara tutte le cartelle indicate nel presente contenzioso, come sopra meglio specificate, prescritte per il decorso dei termini, tranne per la cartella 04520080001802565000, notificata il 21.01.2009 mai opposta, per la parte che riguarda la sola imposta non risulta caduta in prescrizione mentre risultano prescritti gli addebiti per interessi e sanzioni e la cartella 04520160006786312000, notificata il 30/11/2016, mai opposta il cui credito risulta totalmente esigibile. Spese compensate.

Così deciso in Bologna il 14 Aprile 2023

( Il Relatore )

Sandro Labanti

( Il Presidente )

Iacoviello Mauro